

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Pavullo n/F. (MO) – Via Giardini n. 15

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO E I COMUNI ADERENTI, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE COMPENSORIALE UBICATO IN LOC. "CORLA" DI PAVULLO N/F.

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge tra gli Enti :

- **UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO**, rappresentata dal Dott. **Giovanni Galbucci**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Forestazione e Ambiente dell'Unione medesima (C.F. Ente 03545770368) autorizzato in forza della deliberazione C.U. n. 5 del 01/03/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **COMUNE DI FANANO**, rappresentato dall'Ing. **Massimo Florini**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune medesimo (C.F. Ente 00562780361), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 5 del 02/03/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **COMUNE DI FIUMALBO**, rappresentato dalla Dott.ssa **Federica Facchini**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo - Contabile del Comune medesimo (C.F. Ente 83000910360), autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 9 del 30/03/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **COMUNE DI LAMA MOCOGNO**, rappresentato dal Geom. **Giuliano Tazzioli**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune medesimo (C.F. Ente 00460930365), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 10 del 31/03/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **COMUNE DI MONTECRETO**, rappresentato dal Geom. **Massimiliano Cirelli** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune medesimo (C.F. Ente 83000490363), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 7 del 30/03/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**, rappresentato dall'Ing. **Giovanni Nobili**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell'Area Servizi Tecnici del Comune medesimo (C.F. Ente 00223910365), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 14 del 31/03/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **COMUNE DI PIEVEPELAGO**, rappresentato dalla Dott.ssa **Annalisa Antonioni**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune medesimo (C.F. Ente 00632850368), autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 9 del 20/03/2021, resa immediatamente eseguibile;
- COMUNE DI POLINAGO**, rappresentato dall'Arch. **Gian Luca Giullari**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune medesimo (C.F. Ente 00474870367), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 10 del 31/03/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **COMUNE DI RIOLUNATO**, rappresentato dalla Rag. **Claudia Contri** che

interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune medesimo (C.F. Ente 00661380360), autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 9 del 25/03/2021, resa immediatamente eseguibile;

- **COMUNE DI SERRAMAZZONI**, rappresentato dalla Dott.ssa **Cristina Montanari**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Risorse Umane-Scuola-Affari Generali del Comune medesimo (C.F. Ente 00224320366), autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 17 del 25/03/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **COMUNE DI SESTOLA**, rappresentato dal Sig. **Marco Bonucchi**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune medesimo (C.F. Ente 00511340366), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 5 del 31/03/2021, resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- Che il D. Lgs n. 117 del 2017 e la L.R. n. 12 del 2005 riconoscono il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- Che la Legge n. 281 del 1991 "legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- Che la Regione Emilia-Romagna, con L.R. 07/04/2000 n.27 e successive modifiche ed integrazioni, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, ha promosso un atteggiamento di disponibilità e flessibilità fra il volontariato e le istituzioni al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente. In particolare gli artt. 2 e 16 di questa legge obbligano i Comuni all'istituzione di servizi per il controllo della popolazione canina nonché ad assicurare, in forma singola o associata, il ricovero e la custodia in apposite strutture alla cui gestione possono partecipare associazioni zoofile;
- Che la Comunità Montana del Frignano (alla quale dal 1/1/2014 è subentrata l'Unione dei Comuni del Frignano), su delega dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo n/F., Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola, ha a suo tempo realizzato un canile comprensoriale ubicato in Comune di Pavullo n/F. - località "Corla" della frazione di Niviano, finanziato in parte con contributo regionale ex L.R. 5/1988 (ora sostituita dalla L.R. n. 27/2000) ed in parte tramite mutui con oneri di ammortamento a carico dei medesimi Comuni;
- Che i rapporti connessi alla gestione della struttura, esercitata in forma associata sulla base della delega conferita dai Comuni, prima attraverso la soppressa Comunità Montana del Frignano e dal 2014 attraverso l'Unione che le è subentrata, è attualmente disciplinata da apposita convenzione che gli enti interessati hanno sottoscritto in data

30/12/2016 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000.

- Che, secondo quanto previsto dall'art. 4 della convenzione sopracitata, i Comuni interessati provvedono a rimborsare all'Unione dei Comuni del Frignano la quota a loro carico, inerente alla gestione di cui trattasi, sulla base di apposito rendiconto annuale di gestione predisposto in conformità ai criteri stabiliti nello stesso articolo;
- Che a far tempo dall'anno 2006 la spesa complessiva che viene ripartita tra i Comuni convenzionati per la gestione associata del canile comprende anche l'onere relativo alla gestione dell'impianto di depurazione, che l'Unione dei Comuni del Frignano ha realizzato presso la struttura comprensoriale al fine di migliorarne le condizioni igienico - sanitarie adeguandole alle vigenti normative in materia di smaltimento dei reflui;
- Che la sopracitata convenzione attualmente in essere tra l'Unione dei Comuni del Frignano ed i Comuni per la disciplina della gestione della struttura in forma associata, ha durata di anni cinque dal 01/04/2016 e risulta, pertanto, in scadenza il 31 marzo 2021, con possibilità di rinnovo;
- Che, anche in considerazione della chiusura delle strutture di primo accoglimento presenti presso i comuni di Fanano e Sestola, si è riscontrata la necessità di procedere ad una modifica della suddivisione della spesa complessiva stabilita all'articolo 4 della convenzione in scadenza al 31 marzo 2021;
- Che al fine di proseguire la gestione associata di cui trattasi, si rende pertanto necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione, avvalendosi della facoltà di cui al citato art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che l'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal comma 3 dell'art. 19, D.L. del 6 luglio 2012, n. 95 e dal comma 6 dell'art. 2 del D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179 e dal comma 105 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dispone che "L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani";

Tutto ciò premesso

tra gli Enti sopra citati, si stipula la seguente convenzione.

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

L'Unione dei Comuni del Frignano ed i Comuni aderenti alla presente convenzione intendono mantenere la gestione in forma associata del canile comprensoriale ubicato in Comune di Pavullo n/F. - località "Corla" della frazione di Niviano, al fine di consentire una migliore qualità del servizio e di assicurare nel medesimo tempo un contenimento dei costi di gestione.

Le attività connesse alla gestione del suddetto canile, che l'Unione dei Comuni del Frignano affiderà a terzi tramite appositi contratti e/o convenzioni, hanno per oggetto le seguenti prestazioni:

- a) ricovero, custodia, cura e sostentamento dei cani;
- b) pulizia, disinfezione, disinfestazione e manutenzione delle strutture;
- c) smaltimento dei liquami tramite il depuratore presente presso la struttura
- d) accalappiamento dei cani randagi;
- e) servizio di assistenza veterinaria.

Le suddette attività sono riferite al territorio di tutti i Comuni aderenti alla presente convenzione, i quali partecipano alle spese secondo i criteri definiti al successivo art. 4.

Le attività oggetto della convenzione sono svolte per il controllo e la tutela della popolazione canina, al fine di prevenire il randagismo e di favorire la corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, secondo le competenze stabilite dalla L.R. n. 27/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – Obblighi e garanzie

Con la presente convenzione i Comuni aderenti delegano l'Unione dei Comuni del Frignano a provvedere all'affidamento a terzi dei servizi connessi alla gestione del canile, mediante esperimento delle procedure ritenute idonee nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e del Regolamento di gestione.

I Comuni prendono atto del Regolamento di gestione, che viene approvato dall'Unione dei Comuni del Frignano.

Per quanto concerne, in particolare, l'attività di cattura dei cani, i Comuni si obbligano a segnalare tempestivamente al gestore del canile la presenza di animali randagi o vaganti nell'ambito dei propri territori, in modo tale da consentirne l'accalappiamento ed il trasporto dei cani presso la struttura comprensoriale.

A sua volta il gestore dovrà impegnarsi ad osservare, per quanto concerne la gestione, le modalità e le disposizioni definite nel Regolamento per la disciplina del servizio approvato dall'Unione dei Comuni del Frignano.

Art. 4 – Rapporti finanziari

L'Unione dei Comuni del Frignano provvederà ad anticipare, per conto dei Comuni convenzionati, tutte le spese connesse al funzionamento del canile (ivi comprese quelle relative al servizio di assistenza veterinaria svolto presso la struttura comprensoriale e alla gestione dell'impianto di depurazione presente presso il canile medesimo. L'ammontare complessivo delle suddette spese sarà ripartito fra gli Enti medesimi secondo i seguenti criteri:

- 50% in base alla popolazione dei singoli Comuni;
- 25% in base al territorio dei Comuni medesimi;

25% in base al numero dei cani ospitati nella struttura provenienti da ciascun Comune.

Al termine di ogni anno l'Unione richiederà ai Comuni convenzionati il rimborso della quota a loro carico, sulla base di apposito rendiconto predisposto in conformità ai criteri sopracitati.

Art. 5 - Estensione del rapporto convenzionale

Qualora altri Enti, anche non compresi nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni, intendano aderire alla presente convenzione in una fase successiva alla sua stipula, potranno farlo previa adozione della convenzione stessa da parte degli Organi competenti sia dell'Unione che dell'Ente che richiede l'adesione.

In tale ipotesi i costi di gestione del servizio verranno ripartiti tenuto conto della nuova adesione.

Art. 6 – Forme di consultazione

Al fine di garantire adeguate forme di consultazione fra gli Enti convenzionati e per assicurare una costante verifica dell'attuazione della presente convenzione, viene costituito apposito comitato composto da un rappresentante designato da ciascun Ente.

Art. 7 - Durata

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dal 01/04/2021 e potrà essere rinnovata per ulteriore periodo previa adozione di appositi atti deliberativi da parte degli Enti interessati.

La presente convenzione potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni dei competenti organi degli enti associati.

Art. 8 – Recesso

Ogni Ente aderente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione previa deliberazione del Consiglio Comunale.

La comunicazione di recesso è indirizzata al Presidente dell'Unione con preavviso di almeno sei mesi.

Il recesso sarà operativo in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'Ente che recede rimane obbligato per le quote di spettanza fino al momento del recesso, per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le eventuali obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

I rapporti finanziari sopracitati saranno regolati di intesa tra l'Ente recedente e l'Unione dei Comuni del Frignano.

Art. 9 - Risoluzione

Il rapporto convenzionale e la delega potranno cessare in qualunque momento per mutuo consenso degli Enti convenzionati, o a seguito di provvedimenti di riordino istituzionale che comportino modifiche dell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni del Frignano.

Art. 10 – Responsabilità

Il mancato rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti, comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

Art. 11 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli aderenti alla presente convenzione, in caso di difforme e contrastante interpretazione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Articolo 12 - Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio allo Statuto dell'Unione e alle norme che disciplinano i rapporti tra Enti Locali, previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti.

La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della parte richiedente. Inoltre l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche.

Il presente atto, redatto in modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo degli strumenti informatici, è stato letto dalle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.lgs 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Letto, approvato e sottoscritto.

p. l'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

F.to: Giovanni Galbucci

p. il COMUNE DI FANANO

F.to: Massimo Florini

p. il COMUNE DI FIUMALBO

F.to: Federica Facchini

p. il COMUNE DI LAMA MOCOGNO

F.to: Giuliano Tazzioli

p.il COMUNE DI MONTECRETO

F.to: Massimiliano Cirelli

p. il COMUNE DI PAVULLO N/F.

F.to: Giovanni Nobili

p. IL COMUNE DI PIEVEPELAGO

F.to: Annalisa Antonioni

p. il COMUNE DI POLINAGO

F.to: Gian Luca Giullari

p. il COMUNE DI RIOLUNATO

F.to: Claudia Contri

p. il COMUNE DI SERRAMAZZONI

F.to: Cristina Montanari

p. il COMUNE DI SESTOLA

F.to: Marco Bonucchi